

Ufficio Stampa Anci Lombardia

Oggetto: I: SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI.
Allegati: SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI..pdf

Da: Elena Arcucci <Elena_Arcucci@regione.lombardia.it> **Per conto di** Luigi Cajazzo

Inviato: mercoledì 4 marzo 2020 15:54

A: Anci Lombardia <posta@anci.lombardia.it>

Oggetto: SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI.

Gentilissimi,

si trasmette il documento inerente le indicazioni "SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI" ai fini della sua più ampia diffusione.

Cordiali saluti

Luigi Cajazzo



Luigi Cajazzo
Direttore Generale Welfare

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano
Nucleo N 2 - piano N 2 – Ala Blu - stanza 25
Tel. 0267653404

SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI.

Premessa

Le presenti istruzioni operative si applicano a tutte le attività non ricomprese nei Servizi Essenziali e di Pubblica utilità, e non sanitarie e socio-sanitarie che vengono regolarmente svolte nelle aree di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono destinate prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

I Medici Competenti e, in generale i Servizi di Prevenzione e Protezione, nell'attuale contesto emergenziale rafforzano il proprio contributo al Datore di lavoro per la corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione per i lavoratori.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni declinate in considerazione dell'attuale quadro epidemiologico, coerenti con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità¹ e del Ministero della Salute cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Definizione di "Contatto stretto"²

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso di cui si è contatto.

Indicazioni generali da applicare negli ambienti di lavoro

- ✓ È importante che il Datore di Lavoro collabori, in primis attraverso la semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali richiedendo il rispetto dei provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus.
- ✓ È importante altresì che il Datore di Lavoro con il Medico Competente e, in generale il Servizio di Prevenzione e Protezione:
- raccomandi di evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori, che dovrebbero ad ogni buon conto essere allontanati dal luogo di lavoro;

¹ World Health Organization, Getting your place ready for COVID-19, 27 February 2020, Version 1.4, disponibile all'indirizzo www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf

² Circolare Ministero Salute 0 005443-22/02/2020-DGPPE-DGPPE-P

- sensibilizzi al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle secrezioni respiratorie: tossire o starnutire coprendosi con il braccio piegato o un fazzoletto, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- sensibilizzi al rispetto delle corrette indicazioni per l'igiene delle mani verificando che sia sempre messo a disposizione almeno sapone e sistemi di asciugatura delle mani (carta a perdere, aria calda);
- disponga una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni. I luoghi e le aree devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni, anche ove potenzialmente contaminati, chiaramente prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione dopo pulizia, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% - candeggina (per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro).
- assicuri la frequente ventilazione degli ambienti normalmente e durante le operazioni di pulizia.

Si raccomanda il rispetto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute³.

- ✓ La circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico"; il Decreto N. 498 del 24/02/2020 "Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office"; le "Ulteriori specifiche relative alla gestione del front office da parte degli uffici di pubblica utilità e servizi essenziali, ad esclusione della sanità" (Protocollo G1.2020.0009370 del 27/02/2020), seppure specificatamente indirizzati, dettano misure che possono essere applicate in ogni ambiente di lavoro perché richiamano normali cautele d'igiene importanti nell'attuale contesto.
- ✓ In generale, occorre limitare i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione (riunioni, aule, assemblee, congressi, convegni), ed avendo cura, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo, di:
 - favorire la modalità del lavoro in remoto (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
 - evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi;
 - privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet": **almeno 1 metro di separazione tra i presenti;**
 - regolamentare l'accesso agli spazi comuni (es. mense, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet": **almeno 1 metro di separazione tra i presenti;**
- ✓ È importante che il Datore di Lavoro, nell'attuale scenario emergenziale, individui in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente indicazioni di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla sua azienda, al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione, in grado di assicurare l'adozione della sorveglianza indicata al paragrafo successivo;

³<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/Prevenzione-ebenessere/coronavirus-decalogo-ministero/coronavirus-decalogo-ministero>

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf

- ✓ E' importante ai fini della salvaguardia della salute dei colleghi che i dipendenti che hanno avuto contatto stretto con un caso accertato di COVID-19 ne diano comunicazione al Datore di Lavoro e al Medico Competente.

Sorveglianza

Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve⁴, o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall'attività lavorativa (in allegato le indicazioni per la certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria) e preso in carico dal Medico di Medicina Generale.

Al domicilio per garantire un effettivo isolamento si applicano le indicazioni dell'ATS competenti territorialmente.

Eventuali ulteriori indicazioni verranno fornite a seguito dell'evoluzione epidemiologica.

Per qualsiasi eventuale ulteriore necessità di chiarimento scrivere a coronavirusrl@regione.lombardia.it

⁴ Circolare Ministero Salute 0006327-27/02/2020 Definizione di ILI (ILI, Influenza Like Illness) o sindrome simil-influenzale. Qualsiasi soggetto che presenti improvviso e rapido insorgere di: almeno uno tra i seguenti sintomi generali: febbre o febbre, malessere/spossatezza, mal di testa, dolori muscolari e almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: tosse, mal di gola, respiro affannoso).

Allegato

Certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria

ATS dichiara, a seguito di inchiesta epidemiologica, che il soggetto (NOME-COGNOME-DATA di NASCITA-DOMICILIO-n. TELEFONO), in quanto contatto stretto di caso/persona clinicamente guarita da COVID-19/caso asintomatico è posto in quarantena obbligatoria/fiduciaria (modello Allegato - Comunicazione di Avvio Isolamento Domiciliare).

Di quanto sopra ATS ne dà comunicazione al MMG/PLS per gli adempimenti di certificazione previsti dalla circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020.0000716 del 25 febbraio 2020, ossia: i MMG, MCA all'atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, di appongono chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, FEBBRE CON SOSPETTO di CORONA VIRUS, o in alternativa appongono il codice V29.0 corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva, etc ...

Conseguentemente, i medici INPS, in seguito ad indicazioni dalla Direzione Generale INPS, sede per sede, appongono una ESENZIONE dalle visite fiscali per tale tipo di diagnosi.

Attualmente le visite fiscali in Regione sono bloccate fino al giorno 08/03/2020

Nessuna certificazione è dovuta a pazienti asintomatici residenti in territori non compresi tra i comuni della così detta zona rossa